

Disoccupazione

A cosa bisogna prestare attenzione in caso di disoccupazione?

Il presente promemoria ha lo scopo di fornirvi un aiuto per le questioni più importanti inerenti la disoccupazione. Gli Uffici regionali di collocamento (URC) vi offriranno assistenza per rispondere a domande dettagliate.

Oggi la perdita del posto di lavoro e la disoccupazione possono toccare tutti. Perciò è importante conoscere i diritti e i doveri in caso di disoccupazione e trovare al più presto un'occupazione rientrando così nel mondo del lavoro.

Prima di diventare disoccupati

Se siete stati licenziati, controllate in primo luogo se è stato rispettato il termine previsto per la disdetta del contratto di lavoro. Se non è stato pattuito diversamente e non è applicabile alcun contratto collettivo di lavoro, si applicano i termini di disdetta previsti dal Codice delle obbligazioni (CO art. 335b e segg.).

Una tutela speciale contro il licenziamento sussiste quando si svolge il servizio militare, civile o di protezione civile, in caso di malattia, infortunio o gravidanza / maternità.

Iscrivetevi al più presto presso l'URC competente. Iniziate a cercare un lavoro ancora durante il termine concesso per la disdetta del contratto di lavoro (prova degli sforzi compiuti alla ricerca di un lavoro).

Diritto all'indennità di disoccupazione (IDD)

- L'intera popolazione in Svizzera occupata con un rapporto di lavoro dipendente è assicurata obbligatoriamente contro la disoccupazione. Non sono assicurati invece i lavoratori indipendenti e i soci delle società di persone.

Avete diritto all'IDD se

- siete disoccupati interamente o parzialmente,
- siete in grado di dimostrare la perdita di almeno 2 giorni di lavoro e il conseguente mancato percepimento dello stipendio,
- siete residenti in Svizzera (la nazionalità non ha nessuna importanza),
- avete frequentato la scuola dell'obbligo, non avete ancora raggiunto l'età pensionabile prevista dall'AVS e non percepite alcuna rendita di vecchiaia,
- siete in grado di dimostrare, nel corso degli ultimi 2 anni prima della prima richiesta dell'indennità, un periodo contributivo di almeno 12 mesi,
- siete idonei al collocamento (siete disposti, siete in grado e avete la facoltà di accettare un lavoro),
- rispettate le disposizioni di controllo dell'URC (vi presentate di persona ai colloqui di consulenza e vi adoperate, potendolo dimostrare, a trovare un'occupazione)

Durata e importo dell'IDD

L'assicurazione contro la disoccupazione prevede una retribuzione per la durata massima di 2 anni (termine quadro massimo). In base al periodo contributivo, all'età e all'obbligo di mantenimento, il numero delle indennità giornaliere si situa tra 90 – e 640. Ogni settimana ricevete 5 indennità giornaliere (dal lunedì al venerdì).

Periodo contributivo (in mesi)	Età /obbligo di mantenimento	Condizioni	Indennità giornaliera
da 12 a 24	fino a 25 senza obbligo di mantenimento		200
da 12 fino a < 18	da 25		260 ¹⁾
da 12 fino a < 18	con obbligo di mantenimento		260 ¹⁾
da 18 a 24	da 25		400 ¹⁾
da 18 a 24	con obbligo di mantenimento		400 ¹⁾
da 22 a 24	da 55		520 ¹⁾
da 22 a 24	da 25	Percepimento di una rendita AI corrispondente a un grado AI pari ad almeno il 40%	520 ¹⁾
da 22 a 24	con obbligo di mantenimento	Percepimento di una rendita AI corrispondente a un grado AI pari ad almeno il 40%	520 ¹⁾
Esentato dal pagamento dei contributi			90

¹⁾ Queste categorie di assicurati hanno diritto a 120 indennità giornaliera supplementari se, nell'arco degli ultimi 4 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS, i soggetti sono rimasti senza lavoro.

L'ammontare dell'IDD dipende in linea di massima dal salario soggetto all'AVS (= salario assicurato) percepito in media negli ultimi 6 o, se più favorevole, negli ultimi 12 mesi prima di rimanere senza lavoro. Il guadagno massimo assicurato è di CHF 148'200 (2018).

La vostra IDD corrisponde all'**80%** del vostro guadagno assicurato, se

- avete l'obbligo di mantenimento dei figli,
- il vostro salario assicurato non supera CHF 3'797 o
- percepite una rendita d'invalidità con un grado di invalidità pari almeno al 40%.

In tutti gli altri casi ricevete un'IDD pari al **70%** del vostro guadagno assicurato.

Esempio:

persona coniugata, 35 anni, senza figli,
durata contributiva > 24 mesi
Guadagno assicurato: CHF 5'900 al mese

A quanto ammonta l'indennità giornaliera?

Guadagno giornaliero assicurato:

CHF 5'900 : 21.7 (numero medio di giorni lavorativi al mese)	= CHF 271.90
Ammontare dell'indennità giornaliera (70%)	CHF 190.30
Diritto all'indennità giornaliera	400 giorni * CHF 190.30 al giorno

Questa persona ha diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione per circa 18 mesi, ovvero per 1 anno e 6 mesi, per un importo di CHF 190.30 al giorno.

Guadagno intermedio

Se non riuscite a trovare un impiego che ponga fine al vostro stato di disoccupato, ma che porti un guadagno intermedio, può essere vantaggioso per voi accettare un guadagno del genere.

Esempio (calcolo della media):

Guadagno assicurato:	CHF 4'000.-
guadagno intermedio:	CHF 1'800.-
Mancato guadagno (100%):	CHF 2'200.-

di cui, in base alla percentuale dell'indennità giornaliera, vi verrà corrisposto soltanto il 70 – 80%.
Con una percentuale d'indennità giornaliera dell'80%, secondo questo esempio, verrà corrisposto un importo lordo di CHF 1'760.-. Sommando questa cifra al guadagno intermedio si ottengono CHF 3'560.-. Senza il guadagno intermedio, nell'esempio di cui sopra, si ha un pagamento medio di CHF 3'200.-.

Giorni di attesa / giorni di sospensione / giorni esenti da controllo

Giorni di attesa: A titolo di «franchigia», il primo pagamento dell'indennità giornaliera viene effettuato soltanto una volta decorsi i giorni di attesa. In base all'ammontare del reddito e all'obbligo di mantenimento, il periodo di attesa è di 0 – 20 giorni.

Giorni di sospensione: Se venite meno ai vostri doveri, i vostri diritti vengono temporaneamente sospesi. Ne consegue che, durante un certo periodo, non riceverete alcuna indennità giornaliera. La sospensione, a seconda della colpa, è di 1 – 60 giorni.

Giorni esenti da controllo: Dopo 60 giorni di controllo dello stato di disoccupazione avete diritto a 5 giorni «esenti da controlli» (1 settimana). Ciò significa che siete esentati dalle disposizioni di controllo, che non dovete adoperarvi per cercare un lavoro e potete anche non essere idonei al collocamento.

Assicurazioni e previdenza durante lo stato di disoccupazione

AVS / AI / IPG

Dall'indennità giornaliera vengono detratti automaticamente i contributi AVS / AI / IPG. La percentuale dei contributi è uguale a quella richiesta durante un rapporto di lavoro dipendente. Perciò, durante il periodo in cui percepite l'indennità giornaliera, non dovete temere alcuna lacuna nel pagamento dei contributi.

Previdenza professionale

Durante la disoccupazione i rischi di morte e invalidità sono coperti, ma non il risparmio di vecchiaia. L'aver di vecchiaia accumulato fino a quel momento viene trasferito a un istituto di libero passaggio. Le possibilità di un'assicurazione di risparmio volontaria si devono verificare presso l'istituto collettore LPP.

Infortunio

La protezione assicurativa in caso di infortunio non professionale si applica ancora al massimo per 30 giorni dalla cessazione del diritto ad almeno metà del salario. Mentre si percepisce l'IDD, durante i giorni di attesa e di sospensione, siete obbligatoriamente assicurati presso la Suva. L'importo per l'infortunio non professionale viene detratto dall'indennità giornaliera. Se il vostro diritto all'IDD decade e non entrate in un nuovo rapporto di lavoro, ciò deve essere comunicato all'assicurazione delle cure medico-sanitarie entro 30 giorni. La protezione assicurativa contro gli infortuni riprende presso la cassa malati con un corrispondente aumento del premio.

Malattia

In caso di malattia avete diritto all'IDD come segue:

- al massimo 30 giorni di calendario (22 indennità giornaliere) in caso di malattia continuativa,
- al massimo 44 indennità giornaliere entro un termine quadro,

dopodiché non riceverete più alcuna IDD. Potete però stipulare un'assicurazione volontaria dell'indennità giornaliera per malattia. In caso di malattia avvertite immediatamente l'URC. A partire dal 4° giorno avrete bisogno di un certificato medico. Verificate il diritto di passaggio a un'assicurazione individuale di indennità giornaliera.

Maternità

Se, nel periodo in cui percepite l'IDD, mettete al mondo un bambino, avete diritto a un congedo di maternità retribuito per 14 settimane dopo la nascita. Presentate la richiesta presso la cassa di compensazione dell'AVS competente.

Pilastro 3a

In caso di disoccupazione temporanea (con diritto all'IDD) è possibile continuare i versamenti nel pilastro 3a. Se, durante il periodo di disoccupazione, si verifica una privazione (il diritto all'IDD decade), non è più possibile effettuare versamenti nella previdenza vincolata.

L'ammontare dei contributi 3a dipende dal fatto che i contributi LPP vengano portati in detrazione (= al massimo CHF 6'768.–) o meno (= 20% dell'indennità giornaliera, al massimo CHF 33'480.–) dall'indennità giornaliera di disoccupazione. (2018)

→ Se percepite l'**indennità giornaliera di disoccupazione** che, sommata all'eventuale guadagno intermedio, supera l'importo di CHF 81.20, mediante la fondazione istituto collettore LPP siete automaticamente assicurati contro i rischi di invalidità e decesso, anche se con una protezione minima.

Nota legale

Esclusione di offerta. I contenuti pubblicati nel presente promemoria vengono forniti esclusivamente a titolo informativo senza alcuna pretesa di completezza.